



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 21 maggio 2015
(OR. en)**

**9121/15
ADD 1**

**INST 170
POLGEN 80
JUR 329
IA 5
CODEC 764**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 maggio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2



Strasburgo, 19.5.2015
COM(2015) 216 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"

Allegato 1

Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati

I. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. La presente convenzione d'intesa elabora e sostituisce l'intesa comune del 2011 e snellisce la prassi stabilita nel frattempo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa stabilisce le disposizioni pratiche e le precisazioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe di potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui ciascun atto legislativo che effettua una delega (qui di seguito "atto di base") delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.
2. Nell'esercizio dei rispettivi poteri e in conformità alle procedure stabilite dal TFUE, le tre istituzioni cooperano durante l'intera procedura legislativa ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, mantengono gli opportuni contatti a livello amministrativo.
3. Nel proporre o conferire deleghe di potere a norma dell'articolo 290 del TFUE, le istituzioni interessate, a seconda della procedura di adozione dell'atto di base, si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule standard allegate alla presente convenzione d'intesa.

II. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 290 TFUE E DELL'ARTICOLO 291 TFUE

4. Nel decidere se conferire o meno un potere o una competenza ai sensi rispettivamente dell'articolo 290 del trattato per l'adozione di un atto delegato o dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato per l'adozione di un atto di esecuzione, si applicano i criteri enunciati nei paragrafi seguenti. In ciascun caso occorre tenere conto della natura, del contenuto e del contesto della misura in questione. Tali criteri non sono da considerarsi esaustivi.
5. Solo il potere di adottare atti giuridicamente vincolanti può essere conferito a norma degli articoli 290 e 291 del trattato.
6. Un atto legislativo può conferire alla Commissione solo il potere di adottare atti non legislativi di portata generale mediante atti delegati. Le misure di portata individuale non possono essere adottate mediante atti delegati, ma possono essere adottate mediante atti di esecuzione. Un atto è di portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici in relazione a specifiche categorie di persone oppure in generale.
7. Gli atti legislativi possono essere modificati solo mediante atti legislativi o atti delegati. Ciò vale anche per le modifiche degli allegati degli atti legislativi, poiché tali allegati sono parte integrante dell'atto legislativo stesso. A un atto non possono essere aggiunti o soppressi allegati allo scopo di determinare o evitare il ricorso ad

atti delegati. Se il legislatore ritiene che un testo debba essere parte integrante dell'atto di base, può decidere di includerlo in un allegato.

8. Gli elementi essenziali dell'atto legislativo devono essere determinati dal legislatore e non possono essere oggetto di un atto delegato o di un atto di esecuzione. Le misure volte a stabilire ulteriori norme e criteri sostanziali da soddisfare – da parte degli Stati membri o di altre persone o entità direttamente interessate dalla normativa – modificano per definizione il contenuto della legislazione e aggiungono nuove norme di portata generale. Di conseguenza, l'istituzione di tali ulteriori norme o criteri può avvenire solo mediante atto delegato.
9. Viceversa, quando si tratta di attuare norme o criteri già stabiliti nell'atto di base o in un atto delegato, senza modificare il contenuto dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, si può ricorrere agli atti di esecuzione. In particolare, sono da considerarsi atti di esecuzione le autorizzazioni nei casi in cui la decisione della Commissione è interamente basata su criteri contenuti nell'atto di base.
10. Le misure che istituiscono una procedura (cioè il modo di eseguire o attuare qualcosa) possono essere stabilite in un atto delegato o in un atto di esecuzione (oppure essere un elemento essenziale dell'atto di base), a seconda della natura, del contenuto e del contesto delle disposizioni dell'atto di base. Le misure che stabiliscono elementi procedurali che implicano ulteriori scelte non essenziali in merito alle politiche perseguite, al fine di integrare il quadro legislativo stabilito nell'atto di base, devono essere in generale stabilite nel quadro di atti delegati. Le misure che stabiliscono modalità procedurali al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento di un obbligo stabilito nell'atto di base devono essere, in generale, misure di esecuzione.
11. Come per le procedure, l'atto che abilita a determinare metodi (cioè le modalità da seguire nel fare qualcosa, in particolare in maniera regolare e sistematica) o metodologie (cioè le regole per determinare i metodi) può stabilire se tale potere è adito a un atto delegato o un atto di esecuzione, a seconda del contenuto e del contesto.
12. Una misura che determina i tipi di informazioni da fornire ai sensi dell'atto di base (cioè il contenuto esatto delle informazioni richieste dall'atto di base) in generale integra l'obbligo di fornire informazioni e deve essere adottata mediante atto delegato.
13. Una misura che determina le modalità di comunicazione delle informazioni (cioè il formato) in generale non costituisce un'integrazione dell'obbligo di fornire informazioni, bensì consente un'esecuzione uniforme. Pertanto, come regola generale, deve essere adottata mediante atto di esecuzione.
14. I programmi di lavoro annuale e pluriennale di attuazione degli strumenti finanziari vanno adottati mediante atti di esecuzione.

III. CONSULTAZIONI NEL CONTESTO DELLA PREPARAZIONE E DELLA STESURA DEGLI ATTI DELEGATI

15. Nell'elaborazione dei progetti di atti delegati la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro. Gli esperti degli Stati membri sono consultati sui progetti di atti delegati elaborati dai servizi della Commissione. Detti progetti sono comunicati agli esperti degli Stati membri. Le consultazioni hanno luogo in seno a gruppi di esperti esistenti o a riunioni ad hoc con esperti degli Stati membri invitati dalla Commissione attraverso le Rappresentanze permanenti. Spetta agli Stati membri decidere quali esperti inviare. Agli esperti sono trasmessi i documenti pertinenti in tempo utile per prepararsi.
16. Al termine di ogni riunione con gli esperti degli Stati membri o durante la successiva attività di seguito, i servizi della Commissione indicano le conclusioni tratte dalle discussioni e il modo in cui intendono procedere. Tali conclusioni sono messe al verbale della riunione.
17. Nel contesto della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati possono avere luogo anche consultazioni con le parti interessate. Se il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato subisce qualsivoglia modifica dopo tali consultazioni, è data possibilità agli esperti degli Stati membri di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto delegato, ove appropriato per iscritto.
18. La relazione dell'atto delegato contiene una sintesi del processo di consultazione.
19. La Commissione divulga periodicamente elenchi indicativi degli atti delegati previsti.
20. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione dei progetti di atti al Parlamento europeo e al Consiglio.
21. In linea con il punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea¹, su richiesta del Parlamento europeo la Commissione può altresì invitare esperti designati dal Parlamento europeo alle riunioni dei gruppi di esperti. Per agevolare questo processo, il presidente della competente commissione parlamentare può chiedere alla Commissione di trasmettere la pianificazione delle riunioni dei gruppi di esperti relative a progetti di atti delegati previste per i mesi successivi, in base alla quale detto presidente può chiedere, in una singola lettera, che sia consentito agli esperti del Parlamento europeo di partecipare a un certo numero di riunioni.
22. Il Parlamento europeo e il Consiglio indicano alla Commissione le proprie rispettive caselle di posta elettronica funzionali da utilizzare per la trasmissione di documenti relativi alle consultazioni.

¹ G.U. L. 304 del 20.11.2010, pag. 47.

IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DI DOCUMENTI E CALCOLO DEI PERIODI DI TEMPO

23. Mediante un meccanismo appropriato la Commissione trasmette ufficialmente gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai documenti classificati si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.
24. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare i diritti previsti dall'articolo 290 del TFUE entro le scadenze stabilite in ciascun atto di base, la Commissione non trasmette alcun atto delegato nei seguenti periodi:
 - dal 22 dicembre al 6 gennaio;
 - dal 15 luglio al 20 agosto.

Queste restrizioni si applicano solo quando il termine per l'opposizione è basato sul paragrafo 28.

Queste restrizioni non si applicano agli atti delegati adottati con procedura d'urgenza, come previsto nella parte VII della presente convenzione d'intesa. Nel caso di un atto delegato adottato con procedura d'urgenza in questi periodi, il termine per l'opposizione indicato nell'atto di base decorre solo dalla fine del periodo.

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente le elezioni del Parlamento europeo, le tre istituzioni approvano una disposizione per la notifica degli atti delegati durante la pausa elettorale.

25. Il termine per sollevare obiezioni decorre dal momento in cui sono pervenute al Parlamento europeo e al Consiglio le versioni dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

V. DURATA DELLA DELEGA

26. L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato.
27. Qualora sia previsto un periodo determinato, l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di massima che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

VI. TERMINI PER L'OPPOSIZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

28. Fatta salva la procedura d'urgenza, il termine per l'opposizione definito caso per caso in ciascun atto di base deve in linea di massima essere al minimo di due mesi, prorogabile per ciascuna istituzione (Parlamento europeo o Consiglio) di altri due mesi su iniziativa dell'istituzione stessa.
29. Tuttavia, l'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono opporsi.

VII. PROCEDURA D'URGENZA

30. La procedura d'urgenza dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, come le questioni di sicurezza, la protezione della salute e della sicurezza, o le relazioni esterne, comprese le crisi umanitarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero giustificare la scelta della procedura d'urgenza nell'atto di base. L'atto di base specifica i casi in cui si ricorre alla procedura d'urgenza.
31. La Commissione si impegna a informare puntualmente il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità che un atto delegato sia adottato con procedura d'urgenza. Non appena la Commissione prevede una tale possibilità, ne avverte informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio tramite le caselle di posta elettronica funzionali di cui al paragrafo 22.
32. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga mossa alcuna obiezione entro il termine indicato nell'atto di base. In caso di opposizione, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
33. Nel notificare un atto delegato con procedura d'urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione comunica i motivi del ricorso a tale procedura.

VIII. PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE

34. Gli atti delegati sono pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea solo allo scadere del termine per l'opposizione, a eccezione del precedente paragrafo 29. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza sono pubblicati immediatamente.
35. Fatto salvo l'articolo 279 del TFUE, le decisioni del Parlamento europeo o del Consiglio di revocare una delega, di sollevare obiezioni a un atto delegato adottato con procedura d'urgenza o di opporsi al tacito rinnovo di una delega di potere sono parimenti pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione di revoca entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

36. La Commissione pubblica parimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che abrogano gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza.

IX. SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI, IN PARTICOLARE IN CASO DI REVOCA

37. Quando esercitano i propri diritti applicando le condizioni stabilite nell'atto di base, il Parlamento europeo e il Consiglio si informano reciprocamente e informano la Commissione.
38. Quando avvia una procedura che potrebbe portare alla revoca di una delega, il Parlamento europeo o il Consiglio informa le altre due istituzioni al più tardi un mese prima di prendere la decisione di revoca.

Allegato 2

Formule standard

Considerando:

Al fine di [*obiettivo*], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a [*contenuto e portata*]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a [*contenuto e portata*].

Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Qualora, in caso di [*contenuto e portata*], motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo B si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo A

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. [*durata*]

Ipotesi 1:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*).

Ipotesi 2:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di X anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Ipotesi 3:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal (*).

(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

3. La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] ... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Articolo B
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo A, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.